

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATE le esigenze di:

- aggiornare la normativa di livello secondario alle sopravvenute variazioni del quadro normativo di livello primario;
- consolidare su base normativa gli orientamenti interpretativi ed applicativi già espressi dall'Autorità di Vigilanza;
- armonizzare le omologhe discipline contenute nelle regolamentazioni settoriali;
- rafforzare in chiarezza, completezza ed efficacia il testo di talune disposizioni;
- introdurre norme speciali e trasversali di carattere temporaneo, straordinario o procedurale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo con le quali è stato approvato il testo del Regolamento n. 2024-01 denominato "Miscellanea degli interventi mirati di revisione alle vigenti disposizioni di vigilanza";

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2024-01 che entra in vigore il 13 febbraio 2024.

San Marino, 9 febbraio 2024

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea Vivoli

MISCELLANEA
DEGLI INTERVENTI MIRATI DI REVISIONE
ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

anno 2024 / numero 01

INDICE

Articolo 1 - Modifiche alla Circolare n. 2022-01 “regime prudenziale della cartolarizzazione di sistema”	1
Articolo 2 - Modifiche alle Circolare n. 2012-03 “obblighi informativi – prudenziale banche”	1
Articolo 3 - Modifiche alle Circolare n. 2013-01 “obblighi informativi – prudenziale finanziarie”	1
Articolo 4 - Modifiche alle Circolare n. 2017-04 “obblighi informativi – situazione contabile”	2
Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2022-04 “cartolarizzazioni e servicer”	2
Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 “servizi di pagamento e di emissione moneta elettronica”	3
Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”	4
Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 “registro soggetti autorizzati”	4
Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2016-01 “fondo garanzia depositanti”	5
Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “trustee professionali”	5
Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 “promozione finanziaria e offerta fuori sede”	7
Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 “attività assicurativa – rami vita”	7
Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 “bilancio d’impresa e consolidato”	8
Articolo 14 - Modifiche alla Circolare n. 2017-03 “obblighi informativi bilancio”	9
Articolo 15 – Norme finali.....	9
Articolo 16 – Entrata in vigore	10
Articolo 17 – Testi consolidati	11

Articolo 1 - Modifiche alla Circolare n. 2022-01 “regime prudenziale della cartolarizzazione di sistema”

1. Al paragrafo 3, il comma 1 è così modificato:

“1. Ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità di cui all'articolo VII.III.2 del REGOLAMENTO BCSM N. 2007-07, le banche ORIGINATOR includono tra le attività di rischio le ABS detenute nel portafoglio titoli di proprietà; tali ABS, in quanto derivanti dalla CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA, sono comunque escluse dalla disciplina in tema di concentrazione dei rischi.”.

2. Al paragrafo 3.1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il fattore di ponderazione è determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 anche qualora le ABS-SENIOR non siano detenute da una banca ORIGINATOR.”.

3. Al paragrafo 3.2, il comma 1 è così modificato:

“1. Il fattore di ponderazione da applicare alle ABS-MEZZANINE è specifico per ciascuna banca ORIGINATOR “i” ed è pari alla media ponderata dei fattori di ponderazione del relativo portafoglio di ATTIVITÀ OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE DI SISTEMA cedute al VEICOLO DI SISTEMA (fattore di ponderazione medio): $RWF_Mezzanine_i = \overline{RWF}_i$ ”

4. Al paragrafo 3.2, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il fattore di ponderazione da applicare alle ABS-MEZZANINE qualora non detenute da una banca ORIGINATOR è pari al 135 per cento: $RWF_Mezzanine=135\%$.”.

Articolo 2 - Modifiche alle Circolare n. 2012-03 “obblighi informativi – prudenziale banche”

1. Il paragrafo 9.17 è così modificato:

“9.17 Strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione dei crediti

a. Ai titoli in portafoglio originati da operazioni di cartolarizzazione di soggetti terzi, diversi dal SOGGETTO SEGNALANTE e dalle società appartenenti al medesimo gruppo, si applicano, salvo minor coefficiente applicabile al garante di cui all'articolo VII.III.4 del Reg.2007-07, le seguenti ponderazioni: 100% ai titoli senior; 150% ai titoli mezzanine e 909% ai titoli junior.

b. Ai titoli in portafoglio derivanti da operazioni di cartolarizzazione originate dal SOGGETTO SEGNALANTE o da società appartenenti al medesimo gruppo (autocartolarizzazioni), si applica il fattore di ponderazione medio, maggiorato o diminuito a seconda del diverso grado di rischio trattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE nei casi in cui non tutte le ABS emesse siano detenute. In ogni caso, l'assorbimento patrimoniale dovrà risultare equivalente a quello delle esposizioni creditizie oggetto di autocartolarizzazione, eventualmente ridotto proporzionalmente in caso di cessione a terzi.

c. Ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi è consentito, per i titoli di cui alle precedenti lettere a e b, applicare il criterio del “look through”, in alternativa all'ordinario criterio di imputazione dell'esposizione alla controparte (SPV).

d. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono applicate nelle more dell'introduzione di specifiche disposizioni sui rischi di mercato.”.

Articolo 3 - Modifiche alle Circolare n. 2013-01 “obblighi informativi – prudenziale finanziarie”

1. Il paragrafo 9.14 è così modificato:

“9.14 Strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione dei crediti

- a. Ai titoli in portafoglio originati da operazioni di cartolarizzazione di soggetti terzi, diversi dal SOGGETTO SEGNALANTE e dalle società appartenenti al medesimo gruppo, si applicano, salvo minor coefficiente applicabile al garante di cui all'articolo VII.III.4 del Reg.2011-03, le seguenti ponderazioni: 100% ai titoli senior; 150% ai titoli mezzanine e 909% ai titoli junior.
- b. Ai titoli in portafoglio derivanti da operazioni di cartolarizzazione originate dal SOGGETTO SEGNALANTE o da società appartenenti al medesimo gruppo (autocartolarizzazioni), si applica il fattore di ponderazione medio, maggiorato o diminuito a seconda del diverso grado di rischio trattenuto dal SOGGETTO SEGNALANTE nei casi in cui non tutte le ABS emesse siano detenute. In ogni caso, l'assorbimento patrimoniale dovrà risultare equivalente a quello delle esposizioni creditizie oggetto di autocartolarizzazione, eventualmente ridotto proporzionalmente in caso di cessione a terzi.
- c. Ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi è consentito, per i titoli di cui alle precedenti lettere a e b, applicare il criterio del "look through", in alternativa all'ordinario criterio di imputazione dell'esposizione alla controparte (SPV).
- d. Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono applicata nelle more dell'introduzione di specifiche disposizioni sui rischi di mercato."

Articolo 4 - Modifiche alle Circolare n. 2017-04 "obblighi informativi – situazione contabile"

1. Al paragrafo 10, prospetto 5, è eliminato il comma 3.

2. Al paragrafo 20, prospetto 15, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"8. I SOGGETTI SEGNALANTI che possono esercitare l'attività creditizia forniscono informazioni sulle dinamiche dei crediti per cassa verso la clientela, rappresentando, tra l'altro, le modifiche intervenute nel trimestre con riguardo alle classificazioni delle esposizioni creditizie per qualità del credito, le nuove concessioni (inclusi gli ampliamenti di finanziamenti), gli incassi e/o i rimborsi, le cancellazioni e le altre variazioni in aumento o in diminuzione.

9. I SOGGETTI SEGNALANTI che possono esercitare l'attività creditizia forniscono informazioni relative alla situazione degli impegni, con evidenza, tra l'altro, delle esposizioni creditizie deteriorate e in bonis."

3. Al paragrafo 24, prospetto 19, il comma 1 è così modificato:

"1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI che emettono o gestiscono carte di credito, carte di debito e moneta elettronica."

Articolo 5 - Modifiche al Regolamento n. 2022-04 "cartolarizzazioni e servicer"

1. All'articolo 29, i commi 4, 5 e 6 sono così modificati:

"4. Nel corso delle indagini la BCSM può accedere all'intero patrimonio informativo del SERVICER, senza preclusione alcuna, per il tramite della collaborazione dei soggetti di cui al seguente comma 6.

5. L'esercizio dei poteri di indagine previsto dall'articolo 42, comma 2, della LISF nei confronti di soggetti ai quali il SERVICER ha esternalizzato funzioni aziendali, presuppone l'avvio degli accertamenti nei confronti dell'intermediario ed avviene in forza della medesima lettera di incarico.

6. Gli esponenti aziendali e il personale del SERVICER ispezionato sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, deve fornire con tempestività e completezza le informazioni e i documenti che gli incaricati ritengano di acquisire. Il SERVICER deve anche attivarsi per garantire che le informazioni e i documenti richiesti dagli incaricati degli accertamenti, e in possesso di altri soggetti coinvolti, siano tempestivamente resi disponibili."

2. Il comma 2 dell'articolo 30 è così modificato:

"2. Successivamente all'iscrizione i SERVICER devono comunicare alla BCSM entro dieci giorni:

- a) ogni variazione dei dati contenuti nel REGISTRO;*
- b) ogni variazione, comunque intervenuta rispetto alle ultime informazioni fornite o documentazioni prodotte, che abbia ad oggetto elementi integranti i requisiti per l'iscrizione nel REGISTRO;*

c) *l'avvio e la conclusione dell'attività di SERVICING per ciascuna OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE.*".

3. All'articolo 30, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Per le segnalazioni di vigilanza e gli ulteriori obblighi di comunicazione riferibili ai soli SERVICER iscritti nella Sezione A del REGISTRO e ad IGRC, si rinvia ad appositi provvedimenti che ne determineranno il contenuto, lo schema, i criteri di compilazione, la forma, le modalità di trasmissione e le scadenze di presentazione.

5. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo permangono anche durante i periodi di sospensione di cui all'articolo 14 e nei casi di autorizzazione di cui all'articolo 17 comma 8."

4. All'articolo 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. IGRC applica altresì le disposizioni contenute nelle Parti del Regolamento n. 2015-01 di seguito specificate:

- *Parte II, ad esclusione dell'articolo II.III.3;*
- *Parte III, Titolo II."*

5. All'articolo 41, il comma 1 è così modificato:

"1. La domanda per l'ottenimento dell'approvazione del PROGRAMMA deve essere presentata dalla SV almeno sessanta giorni prima dell'avvio dell'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE."

Articolo 6 - Modifiche al Regolamento n. 2020-04 "servizi di pagamento e di emissione moneta elettronica"

1. All'articolo II.III.3, il comma 1 è così modificato:

"1. I FONDI ricevuti dai CLIENTI e registrati nei CONTI DI PAGAMENTO dall'ISTITUTO ovvero quelli ricevuti dall'ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA a fronte della MONETA ELETTRONICA emessa sono:

- *depositati in conti intestati agli ISTITUTI, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, tenuti distinti da quelli dell'ISTITUTO, presso una banca autorizzata ad operare in San Marino, o comunque avente sede in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o con il quale siano vigenti accordi ai sensi dell'art. 103 della LISF;*
- *investiti in TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI, depositati presso DEPOSITARI ABILITATI;*
- *investiti in fondi di diritto sammarinese o estero di tipo UCITS il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l'investimento in TITOLI DI DEBITO QUALIFICATI o in fondi di mercato monetario."*

2. All'articolo III.VI.1, comma 1, le lettere b) ed e) sono così modificate:

"b) esistenza di apposite intese con le Autorità di Vigilanza del Paese d'origine del PSP estero richiedente per lo scambio di informazioni;"

"e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine all'apertura della SUCCURSALE in San Marino, allo svolgimento delle attività prescelte dal PSP da essa vigilato;"

3. All'articolo III.VI.4, comma 1, è eliminata la lettera c).

4. All'articolo III.VI.8, comma 1, le lettere b) ed e) sono così modificate:

"b) esistenza di apposite intese con le competenti autorità del Paese d'origine per lo scambio di informazioni;"

"e) consenso preventivo dell'Autorità di Vigilanza del Paese d'origine alla domanda di PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO in San Marino da parte del PSP da essa vigilato;"

5. All'articolo IV.II.2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni “sostanzialmente equivalenti” nell'ordinamento estero di residenza ai fini di cui al precedente comma 1, lettera a), dovrà essere:

- asseverata da una “legal opinion”, conforme ai requisiti di cui all'articolo IV.III.1;*
- sopperita mediante apposita autodichiarazione autenticata o sottoscritta digitalmente o direttamente innanzi ad un incaricato della BANCA CENTRALE, con i contenuti richiesti dalla BANCA CENTRALE medesima.”.*

6. All'articolo VII.II.2, il comma 3, è così modificato:

“3. Le immobilizzazioni immateriali iscritte a bilancio e costituite da investimenti tecnologici strumentali alla continuità delle funzioni operative strategiche, di cui al successivo articolo VII.IV.17, previa autorizzazione della BANCA CENTRALE rilasciata su istanza motivata, possono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza nella misura di 1/5 incrementale per ciascun esercizio a decorrere da quello in cui si è realizzato l'investimento tecnologico.

La richiesta di autorizzazione, da trasmettere alla BANCA CENTRALE con le modalità di cui all'articolo III.II.6, dovrà essere adeguatamente motivata, riportando con sufficiente dettaglio gli interventi che si intendono realizzare ai fini del pieno rispetto dei parametri prudenziali, e corroborata da copia delle relative deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti. La BANCA CENTRALE, verificata la completezza della richiesta e la sua coerenza rispetto alla situazione patrimoniale, economica ed organizzativa dell'ISTITUTO, autorizza o respinge la richiesta entro sessanta giorni dalla sua ricezione.”.

7. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo III.V.7 e il comma 3 dell'articolo V.III.4.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento n. 2015-01 “vigilanza informativa”

1. All'articolo II.III.2, il comma 7 è così modificato:

“7. I SOGGETTI SEGNALANTI prima di effettuare la trasmissione elettronica delle SEGNALAZIONI, devono:

- *sottoscrivere e trasmettere a BANCA CENTRALE, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI, l'apposito modello pubblicato nell'area riservata del sito internet della stessa BANCA CENTRALE dal quale risulti l'approvazione di cui al comma precedente, da aggiornare nel caso di cessazione dalla carica di uno dei firmatari del predetto modello entro 30 giorni dalla data di accettazione della carica da parte del successore;*
- *chiedere le credenziali (username e password) con le quali accedere all'area riservata del sito internet e utilizzare la procedura di trasmissione elettronica. Il modello relativo (pubblicato sul sito internet della BANCA CENTRALE) è firmato dal Capo della struttura esecutiva o da un amministratore del SOGGETTO SEGNALANTE.”.*

2. All'articolo II.IV.2, il comma 1 è così modificato:

“1. I SOGGETTI SEGNALANTI trasmettono a BANCA CENTRALE la dichiarazione semestrale di conformità entro 30 giorni dalla fine del semestre a cui si riferisce, utilizzando la medesima procedura di trasmissione delle SEGNALAZIONI.”.

Articolo 8 - Modifiche al Regolamento n. 2006-01 “registro soggetti autorizzati”

1. All'articolo 3, il comma 1 è così modificato:

“1. Il registro contiene gli elementi informativi relativi ai seguenti soggetti autorizzati che si distinguono, anche mediante apposita sezione, in:

- a) imprese finanziarie sammarinesi;*
- b) imprese finanziarie estere autorizzate all'esercizio di attività riservate mediante succursali o in regime di PSSS.”.*

2. All'articolo 3, comma 2, la lettera m) è così modificata:

“m) il sito internet aziendale (collegamento ipertestuale) su cui sono pubblicati gli ultimi tre bilanci approvati, d'impresa e consolidati, completi di ogni relazione accompagnatoria e certificazione;”.

3. All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente lettera:

“p) per le sole società di gestione, l'elenco dei fondi comuni di investimento operativi”.

4. All'articolo 8, il comma 3 è così modificato:

“3. Contestualmente alla cancellazione di cui al comma 1 e fino a radiazione della società, se dovuta a cause per le quali è previsto il mantenimento dei poteri di vigilanza, o per non più dei successivi 10 anni, se dovuta a cause diverse, BANCA CENTRALE provvederà a censire l'impresa finanziaria sammarinese nella separata sezione del REGISTRO denominata “Elenco Soggetti Cancellati”, indicandone con riferimento alla data di cancellazione:

- a) la denominazione sociale;*
- b) la sede legale;*
- c) il codice operatore economico;*
- d) il numero di iscrizione nel REGISTRO DELLE SOCIETÀ;*
- e) il numero di iscrizione nel REGISTRO;*
- f) la data di iscrizione nel REGISTRO;*
- g) le attività riservate autorizzate;*
- h) la data di cancellazione dal REGISTRO;*
- i) la causa di cancellazione tra quelle descritte al comma 1.*

Nei casi di cancellazione per liquidazione coatta amministrativa, BANCA CENTRALE provvederà a dare indicazione, nella medesima separata sezione, della composizione aggiornata degli organi della procedura e della sua domiciliazione, con relativi recapiti.”.

Articolo 9 - Modifiche al Regolamento n. 2016-01 “fondo garanzia depositanti”

1. All'articolo II.II.3, i commi 1 e 2, sono così modificati:

“1. I poteri di amministrazione del FONDO spettano alla BANCA CENTRALE, la quale nominerà all'interno della propria struttura organizzativa, un apposito ORGANO DI GESTIONE, composto di almeno 3 membri che si riuniscono e deliberano validamente a maggioranza dei componenti.

2. La nomina e la sostituzione dei membri dell'ORGANO DI GESTIONE compete al Consiglio Direttivo della BANCA CENTRALE, così come la scelta, tra questi, di colui che ne assume la presidenza. L'incarico di ciascun membro termina decorsi 3 anni dalla data di nomina e può essere più volte rinnovato. Al di fuori dai casi di uscita dalla struttura organizzativa, eventuali dimissioni dall'incarico avranno effetto dalla data di sostituzione del membro dimissionario.”.

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento n. 2010-01 “trustee professionali”

1. L'articolo IV.I.1 è così modificato:

“Art. IV.I.1 – Formazione riconosciuta

1. Sono valevoli ai fini dell'assolvimento dell'onere formativo di cui al seguente articolo, sia per l'iscrizione all'ALBO DEI TRUSTEE PROFESSIONALI sia per l'aggiornamento annuale obbligatorio di cui all'articolo 2, comma 7, lett. f) del DECRETO TRUSTEE, le iniziative formative in materia di trust promosse, organizzate o accreditate da almeno uno dei seguenti “enti qualificati”:

- Ordini Professionali e Associazioni legalmente riconosciute rappresentanti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo DECRETO TRUSTEE;*
- Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.;*

- Università degli Studi della Repubblica di San Marino e Istituti di Istruzione Superiore di cui al Decreto Delegato 19 gennaio 2024 n.6,
previa valutazione di adeguatezza delle iniziative formative stesse da parte dei predetti enti qualificati sulla base dei seguenti criteri:

- per formazione:
 - ai fini anche “abilitativi”, le iniziative trattino principalmente la legge regolatrice sammarinese, anche in chiave comparativa rispetto alle altre leggi regolatrici del trust e ad altri istituti giuridici percepiti nella prassi come concorrenti al trust ed analizzino anche gli aspetti fiscali, pubblicitari e antiriciclaggio del trust in San Marino nonché forniscano competenze in ambito di amministrazioni di patrimoni;
 - ai soli fini “di aggiornamento”, le iniziative trattino principalmente le riforme eventualmente intervenute rispetto alle tematiche di cui sopra, o, in mancanza, tematiche anche specifiche comunque di interesse in materia di trust;
 - le iniziative formative:
 - calibrino i contenuti e il livello didattico di approfondimento cercando di rispondere alle diverse esigenze formative dei partecipanti (formazione generale “di base” rivolta ad aspiranti trustee, formazione specialistica “avanzata” per l’aggiornamento dei TRUSTEE PROFESSIONALI);
 - siano adeguatamente pubblicizzate, anche sul sito web dell’ente qualificato;
 - ai partecipanti siano forniti modelli e schemi operativi utili per l’esercizio pratico dell’attività di trustee;
 - ai partecipanti sia consentito presentare quesiti ai relatori, compatibilmente con le esigenze organizzative di ciascuno di questi, e di ricevere il materiale del corso, in formato cartaceo o elettronico, non più tardi dell’avvio delle lezioni;
 - ai partecipanti sia consentito richiedere, al raggiungimento del monte ore annuo di formazione obbligatoria di cui al seguente articolo IV.I.2, il sostenimento di una prova finale, orale e/o scritta, atta a certificare, ove superata, l’acquisizione delle competenze necessarie ad ottenere l’autorizzazione all’UFFICIO DI TRUSTEE PROFESSIONALE o il loro aggiornamento;
 - le iniziative formative “abilitanti” prevedano almeno una seconda data per la prova finale, nel periodo compreso tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla prima prova, per consentire ai partecipanti che non abbiano superato la prova o non abbiano potuto sostenerla, di ottenere comunque l’attestazione di cui al comma 3.
2. Le iniziative formative e i relativi test finali di cui al precedente comma possono essere rispettivamente svolti e sostenuti sia in aula sia per via telematica (e-learning, webinar ecc.), mediante adeguati strumenti, anche telematici, per accertare l’effettiva partecipazione degli iscritti e l’effettivo superamento dei test da parte di questi ultimi.
3. I partecipanti ricevono dall’ente qualificato di cui al comma 1, ai fini di iscrizione all’Albo e/o ai fini di cui all’articolo IV.I.3 comma 2 e/o ai fini di invio dell’Allegato 5, l’attestazione delle ore di formazione svolte e degli eventuali test finali superati.
4. In esito alle iniziative formative di cui al comma 1, l’ente qualificato comunica al Dipartimento Vigilanza della BANCA CENTRALE l’elenco dei partecipanti che ne abbiano fatto richiesta, il numero delle ore di formazione da questi svolte e il superamento delle prove da questi eventualmente sostenute.”.

2. All’articolo IV.I.2, comma 3, la lettera b) è così modificata:

“b) 15 ore per i TRUSTEE PROFESSIONALI che intendono mantenere l’iscrizione medesima.”.

3. All’articolo IV.I.2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“4. L’obbligo di formazione obbligatoria su base annuale è sospeso nei seguenti casi:

- a) gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute;
- b) adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- c) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell’impedimento.”.

4. L’Allegato 5, quale modello standardizzato da produrre ai sensi dell’articolo 2, comma 7-bis, del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.49, è integrato dell’autodichiarazione per l’assolvimento dell’obbligo di

formazione annuale obbligatoria e per l'allegazione dei relativi attestati, e i rinvii all'articolo IV.I.1 sono adeguati alle modifiche introdotte al precedente comma 1.

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento n. 2014-01 "promozione finanziaria e offerta fuori sede"

1. Il requisito temporale di validità dei documenti previsti al comma 2 dell'articolo 10 è modificato da tre a sei mesi.

2. Il comma 5 dell'articolo 14 è così modificato:

"5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia delle autorizzazioni conseguite e del contratto di conferimento dell'incarico da parte del SOGGETTO AUTORIZZATO. Qualora siano trascorsi più di sei mesi dal rilascio dell'attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità."

3. L'articolo 23 è abrogato, così come ogni rinvio al medesimo.

Articolo 12 - Modifiche al Regolamento n. 2008-01 "attività assicurativa – rami vita"

1. Il comma 4 dell'articolo 5 è così modificato:

"4. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa di cui ai rami I, II o III, ovvero di cui al ramo V solo se autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, può garantire in via complementare ai relativi contratti i rischi di danni alla persona, comprese le incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o malattia e la perdita d'impiego, a condizione che le coperture relative ai suddetti rischi vengano prestate nell'ambito dello stesso contratto che copre la garanzia principale del ramo vita e si riferiscano alla medesima persona assicurata."

2. Il comma 1 dell'articolo 82 è così modificato:

"1. Le riserve tecniche dei rami vita sono coperte con attivi di proprietà dell'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. Nella scelta degli attivi l'IMPRESA DI ASSICURAZIONE tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione degli attivi medesimi. Ai predetti fini, laddove a copertura siano posti titoli di debito, il rating da assumere ai fini di cui al presente Regolamento è quello del titolo o, in assenza:

- a) quello dell'emittente;*
- b) quello legato al sottostante, nel caso in cui il titolo presenti profili di maggior rischio di credito rispetto a quello dell'emittente.*

Nel caso di valutazioni discordanti da parte delle agenzie di rating, si assume quello più basso."

3. L'articolo 114 è così modificato:

"Articolo 114 – Altre comunicazioni.

1. Oltre ai documenti da trasmettersi con cadenza periodica e di quelli da trasmettere all'occorrenza a corredo delle comunicazioni o domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento, le IMPRESE DI ASSICURAZIONE devono inviare alla BANCA CENTRALE copia conforme ed integrale di ogni verbale di assemblea degli azionisti, anche quando non contenga delibere soggette ad obblighi di comunicazione o autorizzazione, unitamente al certificato di vigenza aggiornato, quando le deliberazioni assembleari abbiano determinato l'aggiornamento dei dati ivi riportati.

Il termine per tale invio è di dieci giorni dalla data di conclusione dell'iter legale di perfezionamento dell'atto, ossia dall'ultima, in ordine di tempo, tra quelle di celebrazione, registrazione, deposito ed iscrizione nel Registro delle Società.

2. Fermi restando gli specifici obblighi informativi di cui al presente Capo, la BANCA CENTRALE si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 41 della LISF, l'invio di altre comunicazioni o documentazioni ritenute necessarie, con le modalità all'occorrenza individuate.”.

Articolo 13 - Modifiche al Regolamento n. 2016-02 “bilancio d'impresa e consolidato”

1. Al comma 10 dell'articolo I.I.3, il primo periodo è così modificato:

“10. Per “sofferenze” si intendono il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dal creditore, fermo restando che la “nuova finanza” concessa in regime di predeuzione a organi di procedura concorsuale potrà non rientrare tra i crediti deteriorati qualora, coerentemente a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma 4, il creditore giudichi ragionevolmente certo l'intero recupero del credito.”.

2. Il comma 1 dell'articolo II.I.1 è così modificato:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti autorizzati che siano abilitati a svolgere una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H).”.

3. All'articolo III.II.6, dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti commi:

“12. Le imprese possono operare la cancellazione delle esposizioni creditizie deteriorate che dà luogo ad una eliminazione contabile quando non si hanno più ragionevoli aspettative di recuperare il credito. Essa può verificarsi prima che le azioni legali per il recupero dell'attività siano terminate e non comporta necessariamente la rinuncia al diritto legale di recuperare il credito da parte del soggetto. La cancellazione può riguardare l'intero ammontare dell'esposizione creditizia o una porzione di essa e corrisponde:

- allo storno delle RETTIFICHE DI VALORE complessive, in contropartita del valore lordo del credito, e*
- per la parte eccedente l'importo delle RETTIFICHE DI VALORE complessive, alla perdita di valore del credito rilevata direttamente a conto economico.*

13. Le cancellazioni parziali sono consentite:

- sulle esposizioni creditizie in sofferenza;*
- sulle restanti esposizioni creditizie, diverse da quelle in sofferenza, purché concorrano entrambe le seguenti condizioni:*
 - il vintage della classificazione a esposizione creditizia deteriorata sia almeno pari a 10 anni;*
 - il rapporto tra il valore netto e il valore lordo a bilancio del credito sia sceso al di sotto del 25%.*

14. Le condizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di cancellazioni totali (sempre consentite) nonché per le cancellazioni effettuate sulla base di un accordo formalizzato da cui emerge la perdita subita dall'impresa (sempre dovute).

15. Gli eventuali recuperi da incasso successivi alla cancellazione sono rilevati a conto economico nella voce n. 150 “Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni.

16. Con il termine di cancellazioni parziali complessive si intendono gli importi cumulati delle cancellazioni parziali sulle esposizioni creditizie. Con il termine di cancellazioni complessive si intendono gli importi cumulati delle cancellazioni parziali e totali sulle esposizioni creditizie.”.

4. Il comma 1 dell'articolo IV.III.1 è così modificato:

“1. Nella presente voce figurano tutte le operazioni con le quali l'impresa ha garantito le obbligazioni proprie o di terzi.”.

5. Il comma 1 dell'articolo IV.IV.9 è così modificato:

“1. La voce 140 comprende le RETTIFICHE DI VALORE effettuate sui crediti in relazione alle perdite accertate sui crediti a seguito di valutazioni analitiche effettuate nel periodo di riferimento e alle perdite sui crediti calcolate forfetariamente nel periodo di riferimento sia per i crediti in sofferenza che per i crediti non in sofferenza. Nella presente voce confluiscono anche le rettifiche

di valore effettuate sui crediti (espliciti e impliciti) per leasing finanziario e l'ammontare delle cancellazioni operate nell'esercizio di riferimento che eccede l'importo delle RETTIFICHE DI VALORE complessive registrate nei precedenti esercizi, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.”.

6. Il comma 3 dell'articolo IV.IV.9 è così modificato:

“3. Nella voce 150 figurano anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi nonché i recuperi da incassi su crediti che sono stati oggetto di cancellazione.”.

Articolo 14 - Modifiche alla Circolare n. 2017-03 “obblighi informativi bilancio”

1. Alle Tabelle 3.2 e 4.3 di entrambi i Paragrafi 9.1 e 11.2, è inserito, nella introduzione, dopo il punto relativo alle esposizioni lorde, il seguente punto:

“Cancellazioni parziali complessive: corrispondono agli importi cumulati delle cancellazioni parziali sulle esposizioni creditizie deteriorate;”.

2. Le Tabelle di cui al precedente comma 1 sono conseguentemente integrate dalle nuove colonne e dalla relativa nota in calce seguente:

“Valore da esporre ai fini informativi”.

3. Alla Tabella 20.5 del Paragrafo 9.3, l'introduzione è così modificata:

“Nella tabella sono indicati, al valore di bilancio, gli importi delle attività costituite dal soggetto segnalante a garanzia di propri debiti, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività.”.

Articolo 15 – Norme finali

1. Per “riferimenti negativi”, di cui al requisito degli assetti proprietari avente ad oggetto l'attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione del soggetto vigilato, si intendono ricompresi anche quelli inerenti possibili legami associativi con gruppi criminali. Al fine di verificare, sia ex ante sia periodicamente, l'assenza di tali possibili legami, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino utilizza gli strumenti informativi alla stessa disponibili, inclusa l'interrogazione di media o banche dati, negando le autorizzazioni richieste, o revocando quelle concesse, laddove emergano elementi ritenuti pregiudizievoli. Tale verifica è estesa anche agli esponenti aziendali del soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e s.m., ai fini dell'esercizio dei poteri di rimozione dall'incarico di cui all'articolo 15, comma 1-bis, della medesima legge.

2. Nei regolamenti di vigilanza, l'elencazione delle definizioni è modificata utilizzando l'elemento grafico (■) anziché la successione letterale o numerale.

3. Ogni riferimento o rinvio nelle disposizioni di vigilanza all'abrogato Regolamento n.2014-04 è da intendersi riferito al sostitutivo Regolamento n.2020-04.

4. Ogni riferimento o rinvio nelle disposizioni di vigilanza al “certificato civile” o “di mai avvenuto fallimento” deve intendersi esteso a qualunque certificazione, anche estera e diversamente denominata, dalla quale si possa comunque evincere la non sottoposizione del soggetto a procedure concorsuali.

5. Considerato il perdurare della situazione di instabilità dei mercati finanziari indotta dalle tensioni geopolitiche derivanti dai conflitti tuttora in corso tra Russia e Ucraina a cui si è aggiunta la crisi in Medio-Oriente, l'applicazione ridotta, dal 50% al 25%, della deduzione dal patrimonio di vigilanza supplementare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato è prorogata fino alla segnalazione di vigilanza prudenziale riferita al 31.12.2024.

6. L'accesso al patrimonio informativo dei soggetti vigilati, senza preclusione alcuna ed in regime di inapplicabilità dell'obbligo del segreto bancario, così come previsto dalle disposizioni rubricate “accertamenti ispettivi” all'interno dei regolamenti di vigilanza, è svolto per il tramite della collaborazione del soggetto vigilato, nonché dei suoi esponenti e dipendenti, obbligatoria ai sensi delle medesime disposizioni.

7. In conformità alle vigenti disposizioni di vigilanza, i modelli segnaletici di vigilanza sono aggiornati per recepire le modifiche ai rispettivi manuali operativi approvate con delibera del Coordinamento di Vigilanza.

8. I termini per le risposte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino alle richieste di autorizzazioni, qualora non diversamente stabiliti all'interno della specifica disciplina di riferimento, sono da intendersi fissati in trenta giorni, salvo interruzione o sospensione del loro decorso.

9. Le autodichiarazioni ai fini del requisito di onorabilità, di cui ai modelli standardizzati inseriti come allegato A nei rispettivi regolamenti, sono integrati degli estremi identificativi dei regolamenti medesimi.

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2024, per cui le disposizioni qui contenute, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti, trovano applicazione con decorrenza dalla medesima data, quindi dalle prime comunicazioni, istanze o segnalazioni trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data successiva.

2. Le modifiche previste agli articoli 2 e 3, con riguardo agli obblighi informativi ai fini prudenziali, sono applicate a decorrere dagli adempimenti informativi con data riferimento al 31 marzo 2024, fermo restando che, per i titoli già in portafoglio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'eventuale incremento dell'assorbimento patrimoniale è applicato con il seguente phase-in:

- in misura di 1/3 a decorrere dagli adempimenti informativi con data di riferimento 31/03/2024;

- in misura di 2/3 a decorrere dagli adempimenti informativi con data di riferimento 31/03/2025;
- in misura di 3/3 a decorrere dagli adempimenti informativi con data di riferimento 31/03/2026.

3. Le modifiche previste all'articolo 4, con riguardo agli obblighi informativi sulla situazione contabile, sono applicate a decorrere dagli adempimenti informativi con data riferimento al 31 gennaio 2024, fatta eccezione per gli obblighi informativi di cui al nuovo comma 8 del prospetto 15, paragrafo 20, della Circolare n. 2017-04 che sono applicati a decorrere dagli adempimenti informativi con data di riferimento 30 giugno 2024.

4. Le modifiche previste all'articolo 10, con riguardo agli oneri formativi annuali dei trustee, trovano applicazione dall'annualità 2024 con conseguente primo invio del nuovo modello standardizzato di autodichiarazione, di cui all'allegato 5 del Reg. 2010-01 e s.m., entro il 31 maggio 2025.

5. Le modifiche previste agli articoli 13 e 14, con riguardo al tema del bilancio, trovano applicazione a decorrere dal primo bilancio approvato in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Il termine generale e residuale introdotto al precedente articolo 15 comma 8 trova applicazione a decorrere dalle istanze pervenute in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17 – Testi consolidati

1. I testi consolidati con le modifiche introdotte dal presente Regolamento saranno resi disponibili nel sito internet della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).